

STATUTO

Preambolo

Con lo spirito di continuare a celebrare, divulgare e fare memoria dei valori civili e religiosi di unità, uguaglianza e libertà, affermati il 29 maggio 1176 a Legnano con la vittoria dei Comuni alleati nella Lega Lombarda sull'esercito imperiale di Federico I detto il Barbarossa – valori tramandati dalle cronache dell'epoca, dalla storiografia e presenti nell'Inno di Mameli – l'Amministrazione comunale della Città di Legnano, il "Collegio dei Capitani e delle Contrade" e l'Associazione "Famiglia Legnanese" hanno inteso costituire una Fondazione finalizzata a promuovere e curare l'organizzazione del Palio di Legnano.


Articolo 1 Costituzione, denominazione, modello di riferimento e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Fondazione Palio di Legnano" che assume la forma giuridica di fondazione, si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), dal Codice Civile e dalla normativa in materia
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Ente, di seguito detto per brevità "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione ha sede legale nel comune di Legnano (MI) all'interno di uno stabile di proprietà comunale messo a disposizione della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai

Luca Prodi



sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d)];

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [lett. f)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale [lett. i)]; 2
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale [lett. k)].

2. In particolare, e compatibilmente con quanto sopra richiamato, la Fondazione intende:

- a) curare l'organizzazione della manifestazione denominata "Palio di Legnano", disciplinata dal Regolamento Generale approvato dal Consiglio Comunale della Città di Legnano, al quale competono le relative modifiche;
- b) tutelare, anche in sede giudiziale, le Insegne delle otto Contrade di cui la Fondazione risulta depositaria ai sensi del Regolamento Generale del Palio di Legnano;
- c) realizzare manifestazioni collaterali, culturali, storiche, di spettacolo, o di quant'altro fosse ritenuto utile per la miglior realizzazione della manifestazione;
- d) collaborare in ogni sede con gli Organismi che, a vario titolo, fanno parte del Palio di Legnano ponendo in essere, direttamente o indirettamente, ogni possibile iniziativa;
- e) curare la gestione del Palio di Legnano durante il suo svolgimento, comprese le attività di organizzazione e adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessarie allo stesso;
- f) svolgere direttamente o indirettamente attività di promozione, di coordinamento della manifestazione stessa anche coordinando, organizzando e disciplinando l'attività dei finanziatori e quella dei soggetti operativi;
- g) promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso
ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici.

3. La Fondazione riconosce che il Collegio dei Capitani e delle Contrade cura l'organizzazione delle Corse di Addestramento al Palio di Legnano e, per esplicito mandato delle otto Contrade, della manifestazione denominata "Memorial Favari o Provaccia". La Fondazione si impegna a collaborare nella promozione ed organizzazione delle manifestazioni, e può contribuirvi economicamente.

4. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui

condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle proprie finalità statutarie.

5. La Fondazione non potrà, in ogni caso, essere sottoposta a direzione e coordinamento o controllata da parte di Enti pubblici e/o degli altri Enti di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs n. 117/2017

Articolo 3 Attività diverse, secondarie e strumentali

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione:

- svolge anche attività commerciali ed accessorie, ritenute necessarie o utili al perseguimento dello scopo, comprese eventuali operazioni immobiliari;
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità legnanese;
- promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi patrimoniali destinati agli stessi suoi fini.

3 La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio


– a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità.

Articolo 4 Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e

Luca Prodi



collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 5 Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione in ogni caso non inferiore a quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 in tema di patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica. Potrà essere incrementato e/o alimentato da: - conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

- parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; - contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- avanzi di gestione. 2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

- le entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dei Fondatori o dei Partecipanti sostenitori; 4

- le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 D.Lgs. n. 117/2017.

- richieste di finanziamenti al sistema bancario.

3. Qualora risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6 Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti istituzionali;
- Partecipanti sostenitori.

2. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta all'Organo di amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza di un componente dell'Organo di Amministrazione o dell'Organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia.

Articolo 7 Fondatori

1. Sono Fondatori:


- l'Amministrazione comunale della Città di Legnano, rappresentata dal Sindaco protempore;
- il "Collegio dei Capitani e delle Contrade", rappresentato dal Gran Maestro pro-tempore;
- l'Associazione "Famiglia Legnanese", rappresentata dal suo presidente e legale rappresentante pro-tempore.

Articolo 8 Partecipanti istituzionali

1. Sono Partecipanti istituzionali le otto Contrade nelle quali è suddivisa la Città di Legnano,

- La Flora;
- Legnarello;
- San Bernardino;
- San Domenico;
- San Magno;
- San Martino;
- Sant'Ambrogio;
- Sant'Erasmo.

Luca Prodi



Articolo 9 Partecipanti sostenitori

1. Possono divenire Partecipanti sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche private e pubbliche che si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

2. L'ammissione del Partecipante avviene in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Organo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti sostenitori.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

4. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronuncia il Comitato di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

5. La qualifica di Partecipante sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 10 Esclusione e recesso

1. Costituiscono causa di esclusione dei Partecipanti:

1. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della fondazione;

2. condotta o comportamento che ha generato grave e reiterato pregiudizio all'immagine e al prestigio della fondazione;

3. mancato versamento della prestazione cui il Partecipante è tenuto entro la scadenza dell'esercizio finanziario.

2. Per i Partecipanti enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 11 Organi ed uffici della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Comitato di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Cavaliere del Carroccio in carica;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs n. 117/2017);
- il Direttore Generale.

2. Costituisce ufficio della Fondazione, ove nominata, la Segreteria Amministrativa.


3. Le cariche sociali hanno la durata di tre esercizi e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

4. Chi è nominato in un Organo della Fondazione deve, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina, trasmettere all'Organo di appartenenza una autodichiarazione di presenza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità nonché di insussistenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità. Per l'individuazione di detti requisiti e cause si rimanda al successivo comma 7, lettere dalla a) alla e), e all'art. 2382 Codice Civile. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione si rimanda altresì alle incompatibilità di cui al successivo art. 15, comma 6.

5. Nella prima riunione dopo la loro nomina, oppure nella prima riunione dopo la nomina di un nuovo componente effettuata in sostituzione di un precedente membro cessato dall'incarico, ciascun Organo provvede all'esame dei requisiti dei propri componenti e alla conseguente convalida degli eletti.

6. Chi è nominato in un Organo della fondazione e versa in una situazione, originaria o sopravvenuta, di incompatibilità e/o di mancanza dei requisiti di onorabilità e di eleggibilità, deve

Luca Prochiz



darne senza indugio notizia all'Organo di appartenenza, il quale provvede tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni. È onere del Cavaliere del Carroccio dare notizia al Consiglio di Amministrazione delle situazioni di cui sopra che lo riguardano.

7. È sospeso con effetto immediato dalle cariche ricoperte negli Organi della fondazione, con provvedimento dell'Organo di appartenenza, e per tutta la durata delle misure applicate, colui in capo al quale si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) condanna penale anche con sentenza non definitiva;
- b) applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, e successive modifiche e integrazioni;
- c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
- d) situazione di temporaneo conflitto di interessi con la fondazione;
- e) instaurazione di una lite con la fondazione che l'Organo di appartenenza ritenga pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;
- f) originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità, compatibilità o eleggibilità, dal giorno in cui tale mancanza si verifica fino all'adozione del provvedimento di decadenza da parte dell'Organo di appartenenza.

8. Chi è nominato negli Organi della Fondazione deve senza indugio segnalare all'Organo di appartenenza il verificarsi di cause di sospensione, sulle quali l'Organo stesso provvede tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. È onere del Cavaliere del Carroccio segnalare al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di cause di sospensione che lo riguardano. 9. Le funzioni degli appartenenti al Comitato di Indirizzo ed al Consiglio di Amministrazione sono esercitate a titolo gratuito.

Articolo 12 Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è composto da:

- a) il Supremo Magistrato, Sindaco pro-tempore della Città di Legnano;
- b) il Gran Maestro pro-tempore del Collegio dei Capitani e delle Contrade;

- c) il Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione Famiglia Legnanese;
- d) il Gran Priore in carica di ogni Contrada aderente ai Partecipanti istituzionali;
- e) due componenti nominati dal Sindaco pro-tempore della Città di Legnano, di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare;
- f) due componenti nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Famiglia Legnanese;
- g) il Prevosto della Città di Legnano.

2. È presieduto dal Supremo Magistrato o, in sua assenza, dal Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Indirizzo.

3. I membri del Comitato di Indirizzo durano in carica tre esercizi e possono essere confermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Ogni membro di nomina può essere revocato da chi lo ha nominato.

4. Alla sostituzione di ciascun membro dimissionario, decaduto o revocato si provvede secondo le modalità di nomina di cui al precedente comma 1.


5. Le cariche di cui alle lettere a), b), c), d) e g) di cui al primo comma del presente articolo sono da intendersi valide in capo al soggetto per la sola durata delle stesse all'interno del rispettivo ente di appartenenza. Qualora tali soggetti decadano dalla carica rivestita all'interno dell'ente di appartenenza, questi decadono anche quali componenti del Comitato di Indirizzo della Fondazione Palio di Legnano ETS.

Articolo 13 Convocazione e disciplina del Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è convocato almeno una volta all'anno dal Supremo Magistrato o, in sua assenza, dal Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade per l'approvazione del bilancio e, in caso di loro inerzia, dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato di Indirizzo è convocato mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che non potrà avere luogo prima che siano

Lore Prodi 2



trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail.

3. Il Comitato di Indirizzo è inoltre convocato a richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario. In quest'ultima ipotesi l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. I voti sono di norma palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca dei componenti degli Organi sociali, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione dell'argomento oggetto di delibera.

5. Ciascun componente ha diritto ad un voto e non è prevista possibilità di delega.

6. Delle riunioni del Comitato di Indirizzo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede della fondazione.

7. L'adunanza del Comitato di Indirizzo può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. L'adunanza ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

9. L'adunanza straordinaria delibera la modifica dello statuto, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

10. Per la delibera di scioglimento e liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

11. Le riunioni del Comitato di Indirizzo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, o regolare lo svolgimento della riunione, o constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.


Articolo 14 Competenze del Comitato di Indirizzo

1. Gli indirizzi strategici, le linee e le priorità di azione della Fondazione sono definiti dal Comitato di Indirizzo in un documento programmatico previsionale pluriennale, nonché nei suoi aggiornamenti annuali, al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse.

2. Il Comitato di Indirizzo:

- nomina e revoca due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina e revoca l'Organo di controllo;
- nomina il Coordinatore della Commissione permanente Costumi di cui al successivo articolo 19;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- approva il bilancio di previsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei Partecipanti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

Luca Pradici



competenza.

3. Il Comitato di Indirizzo delibera, inoltre, in merito ad ogni altra materia inerente alla straordinaria amministrazione della fondazione.

Articolo 15 Il Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di amministrazione della Fondazione e, ai sensi dell'articolo 26, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 117-2017 come richiamato dall'ultimo comma del medesimo articolo, è composto da:

- a) il Presidente nominato dal Sindaco pro-tempore della Città di Legnano;
- b) n. 1 membro nominato dal Consiglio Direttivo del Collegio dei Capitani e delle Contrade tra i soci del Collegio dei Capitani e delle Contrade;
- c) n. 1 membro nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Famiglia Legnanese;
- d) n. 2 membri nominati dal Comitato di Indirizzo nel rispetto della parità di genere. Si applica l'articolo 2382 Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio di amministrazione può essere composto da un massimo di ulteriori 2 (due) membri (quindi da un numero complessivo di massimo sette membri) nominati su proposta unanime dei soci fondatori, e con l'approvazione dei tre quarti dei membri del Comitato di indirizzo.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'articolo 26, comma 6 del D. Lgs. n. 117-2017. 2.

In caso di assenza o impossibilità del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vicepresidente.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Ogni membro di nomina può essere revocato da chi lo ha nominato.

4. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

5. Alla sostituzione di ciascun membro dimissionario, decaduto o revocato si provvede secondo le modalità di nomina di cui al precedente comma 1.


6. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con le seguenti:

- membro del Comitato di indirizzo;
- Consigliere comunale o Assessore del Comune di Legnano;
- membro del Consiglio Direttivo del Collegio dei Capitani e delle Contrade;
- membro del Consiglio dell'Associazione Famiglia Legnanese;
- Capitano;
- Castellana;
- Scudiero;
- Gran Dama;
- Vice Gran Priore (ruoli di personaggi del Palio nominati per ciascuna Contrada ai sensi del Regolamento Generale del Palio di Legnano approvato dal Consiglio Comunale e secondo gli statuti di ciascuna Contrada).

Articolo 16 Convocazione e disciplina del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno quattro volte all'anno dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne consenta la attestazione. In caso di comprovata urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso.
3. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato a richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
4. I voti sono di norma palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca dei componenti degli Organi sociali, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione dell'argomento oggetto di delibera.
5. Ciascun componente ha diritto ad un voto e non è prevista possibilità di delega.
6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede della fondazione.

Luca Prodi 2



7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, o regolare lo svolgimento della riunione, o constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Vicepresidente;
- amministra la fondazione sulla base di criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- predispose il bilancio di previsione;
- predispose il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- predispose ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione; - realizza il programma di lavoro, secondo gli indirizzi, le linee e le priorità fissate dal Comitato di Indirizzo, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- propone ai Magistrati del Palio una terna di nominativi, tra i quali questi ultimi nominano il Cavaliere del Carroccio ai sensi del Regolamento generale del Palio di Legnano e del successivo articolo 18;
- ove opportuno, nomina e revoca il Direttore Generale e determina la misura del suo compenso e

può delegare al Direttore Generale, ove nominato, specifiche attribuzioni, escluse quelle previste dal presente articolo.

Il Direttore Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo e in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica.

Il Direttore Generale è posto a capo della struttura organizzativa e del personale, provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed esercita inoltre le funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale è nominato per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere confermato;

- autorizza l'assunzione di dipendenti e dei collaboratori determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente. Articolo


18 Il Cavaliere del Carroccio

1. Il Cavaliere del Carroccio è scelto tra persone di elevata e comprovata esperienza nel Palio.
2. Il Cavaliere del Carroccio è nominato ogni tre esercizi dai Magistrati del Palio (come definiti all'art. 7 del Regolamento Generale del Palio) e può essere rinominato.
3. Svolge le funzioni di coordinatore del Palio.
4. Può provvedere al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed esercita inoltre le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione.
5. Il Cavaliere del Carroccio partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Indirizzo, a quelle del Consiglio di Amministrazione e alle Commissioni da essi istituite. Risponde al Consiglio di Amministrazione del proprio operato.
6. La sua funzione di Organo della Fondazione può essere esercitata a titolo gratuito ovvero dietro remunerazione.
7. Può essere revocato dai Magistrati del Palio su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 Commissione permanente Costumi e Commissioni tematiche

1. È costituita, in modo permanente, la Commissione Costumi e possono essere costituite, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, Commissioni tematiche.
2. Le Commissioni tematiche hanno funzione propositiva e consultiva e trattano materie inerenti alla propria competenza oltre

Luca Poddi



che, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, temi ritenuti di interesse generale per il Palio.

3. La Commissione permanente Costumi è presieduta dal proprio Coordinatore, nominato dal Comitato di Indirizzo tra persone di elevata e comprovata esperienza, che dura in carica due anni ed è rinominabile. È composta da due membri per ciascuno dei Partecipanti Istituzionali della Fondazione.

4. La Commissione permanente Costumi sottopone le proprie iniziative al parere preventivo vincolante del Consiglio di Amministrazione.

5. Ogni Commissione tematica è presieduta da un Coordinatore pro-tempore nominato dal Consiglio di Amministrazione.

6. La composizione e il funzionamento delle Commissioni tematiche sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera all'atto della loro costituzione.

7. In ogni Commissione tematica è presente almeno un componente nominato da ciascuno dei Partecipanti Istituzionali della Fondazione.

Articolo 20 Presidente e Vicepresidente Vicario

1. Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di amministrazione. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.

2. Il Presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive ricevute dagli Organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

3. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di Indirizzo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza, impedimento o impossibilità momentanea nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 21 Organo di controllo

1. Il Comitato di Indirizzo provvede alla nomina di un Organo di controllo che può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. La durata della carica dei membri dell'organo di controllo, o del soggetto nominato nell'ipotesi di organo monocratico, è di tre esercizi.

2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza).

3. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, Codice Civile (Composizione del collegio). Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nel caso venga assegnata all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

4. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione del Comitato di Indirizzo, la revisione legale dei conti
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 22 Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora il Comitato di Indirizzo lo ritenga opportuno. La durata della carica è di tre esercizi.

2. È formato, in caso di nomina, da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 23 Bilancio di esercizio

1. L'esercizio della Fondazione ha inizio il primo luglio di ogni anno e si chiude il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 117/2017.

Ionera Pradiz



3. Il bilancio consuntivo è predisposto dall'Organo di amministrazione entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il bilancio è presentato al Comitato di Indirizzo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 2364, secondo comma, c.c. Dopo l'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

5. Il Bilancio preventivo deve essere approvato dal Comitato di Indirizzo, di norma, entro la fine dell'esercizio precedente. Laddove necessario, in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, sulla base dei dati e delle informazioni nello stesso contenute, si prevede che possano essere apportati eventuali correttivi al bilancio preventivo. Nei casi suddetti, in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, il Comitato di Indirizzo provvederà alla necessaria variazione del Bilancio preventivo. In caso di particolari esigenze o necessità l'approvazione del bilancio preventivo potrà slittare non oltre il 60° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio precedente.

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 24 Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 25 Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 117/2017 a cura dell'Organo di amministrazione e a cura dell'Organo cui i libri si riferiscono.

Articolo 26 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento 1.

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 27 Statuto

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 28 Disposizioni finali

1. Le nomine da parte del Sindaco pro-tempore della Città di Legnano:
 - dei due componenti del Comitato di Indirizzo - di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera e),
 - del Presidente del Consiglio di Amministrazione - di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera a), 15 si configurano come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza in capo ai soggetti nominati, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo sulla Fondazione da parte dell'Amministrazione comunale della Città di Legnano, fatti salvi i controlli di cui all'art. 93, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 circa il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essa attribuite.
2. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia
3. La durata triennale delle cariche della Fondazione si applica anche ai membri in carica al momento della sua introduzione nel presente statuto, con conseguente rideterminazione della durata del relativo mandato.
4. Tutte le cariche della Fondazione, ove non diversamente disposto, hanno durata di tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Loren Prodi

